

paragrafo 2, di quest'ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione, o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro in parola.

- 2) L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letto alla luce del considerando 14 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che consente l'emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più condanne pronunciate in precedenza a carico dell'interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più condanne pronunciate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nel primo Stato membro, purché la sentenza cumulativa in parola rispetti, relativamente a queste ultime condanne, i requisiti e i limiti derivanti dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dall'articolo 17, paragrafo 2, e dall'articolo 19, paragrafo 2, della summenzionata decisione quadro 2008/909, come modificata.

(¹) GU C 280 del 19.8.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information

(Causa C-470/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto 2 – Nozione di «autorità pubblica» – Organi o istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso)

(2021/C 217/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Friends of the Irish Environment Ltd

Convenuto: Commissioner for Environmental Information

Con l'intervento di: Courts Service of Ireland

Dispositivo

L'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l'accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi ultimi, non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e non rientrano dunque nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

(¹) GU C 280 del 19.8.2019.
